

STATUTO

**DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CAMPIGLIO DI CIREGLIO
(PISTOIA)**

CAPO PRIMO

ORIGINI. CARATTERE E FINI DELLA ISITUZIONE

ART. 1

E' costituita in Campiglio di Cireglia la Confraternita di Misericordia sotto il titolo: Confraternita di Misericordia di Campiglio ODV.

E' sodalizio di assistenza e beneficenza privata e di ispirazione religiosa.

Venera come suo Patrono S. Antonio da Padova e ne celebra annualmente la ricorrenza.

ART. 2

La Confraternita è una Associazione di confratelli, persona giuridica ai sensi dell'art. 12 e seguenti del vigente Codice Civile. Essa agli effetti giuridici è un Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

ART. 3

La Confraternita ha la propria sede in Campiglio (Pistoia) via di Cucciano n.c. 2/A nei locali ad essa addetti ove tiene le proprie adunanze e la propria amministrazione.

Per le sacre funzioni, la Confraternita officia nella Chiesa Parrocchiale.

ART. 4

Lo stemma della Confraternita è comune a quello di tutte le Misericordie d'Italia: croce latina di color rosso in campo azzurro sorgente in mezzo alle gotiche lettere F/M ("FRATERNITAS MISERICORDIAE") nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dei Gruppi Donatori del Sangue "Fratres".

ART. 5

La Confraternita può aggregarsi ad altre Confraternite di Misericordia a fini spirituali, ma senza pregiudizio della propria autonomia.

Essa fa parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia (e dei Gruppi Donatori di Sangue "Fratres" avente sede in Firenze e giurisdizione su tutto il territorio nazionale) ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale ai fini dell'esercizio delle attività e di soccorso che abbiano carattere generale.

Ferma la autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei confratelli delle Misericordie italiane rappresentata dalla stessa Confederazione nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di cala-

mità generali.

Nelle riunioni degli organi della Confederazione Nazionale la Confraternita è rappresentata dal Governatore o da un dirigente espressamente delegato dal medesimo.

ART. 6

La Confraternita non potrà partecipare né aderire a iniziative o manifestazioni di qualsiasi genere che esulino dal proprio carattere di ente di assistenza e religioso.

ART. 7

Scopo della Confraternita è l'apostolato della cristiana e civica fraternità fra gli uomini nella testimonianza delle opere per amore di Dio e del prossimo in ogni forma di assistenza pubblica e privata a favore di bisognosi, malati, sinistrati o di popolazioni colpite da sciagure, anche in collaborazione coi fini assistenziali dello Stato e delle iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale.

Le opere di misericordia potranno essere sia di carattere spirituale che corporale.

La loro scelta è deliberata dagli organi sociali, a seconda delle circostanze e delle esigenze della località o della parrocchia ove la Confraternita opera, tenendo presente la convenienza di non creare duplicazioni di iniziative con altre associazioni caritative locali appartenenti al settore cristiano.

ART. 8

I) La Confraternita può svolgere in via esclusiva prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

a) interventi e prestazioni sanitarie, sociali e socio - sanitarie quali assistenza ai sinistrati, ammalati, minorati, carcerati, anziani, fanciulli, ecc.; trasporto degli infermi e dei feriti a mezzo ambulanza o altri mezzi; pronto soccorso a persone colpite da infortunio accidentale; prestazioni di assistenza notturna agli infermi, mute di letto ed eventuale corresponsione di medicinali o di aiuti;

b) donazione di sangue, mediante la istituzione di un Gruppo donatori appartenenti al Centro Nazionale "Fratres" della Confederazione Nazionale;

c) svolgimento di ogni forma di intervento assistenziale e creativo per eventi di calamità di carattere straordinario, locali o nazionali.

A tale scopo sarà costituito presso la Confraternita uno speciale "Gruppo Emergenza" facente parte della "Organizzazione Servizi Emergenze (O.S.E.)" esistente presso la Confederazione Nazionale. Il Gruppo Servizi Emergenza è composto da confratelli volontari pronti all'impiego in caso di qualunque calamità;

d) trasporto delle salme dei propri iscritti e dei poveri al cimitero e sacra officatura.

II) La Confraternita potrà promuovere ed esercitare ogni ope-

ra di cristiana carità suggerita dalle circostanze e rendersene partecipe come: costituzione e gestione di asili, di ospedali, di ambulatori, di infermerie, di case di riposo o simili, nonché di un proprio cimitero e relativi servizi funebri.

III) La Confraternita potrà promuovere iniziative a carattere cittadino anche per eventi di dolore che si verificano in ogni parte del mondo e promuovere aiuti e sottoscrizioni.

IV) Fra le opere religiose la Confraternita cura:

A) l'attività della coscienza cristiana degli iscritti mediante opportune iniziative;

B) la celebrazione della solennità del Santo Patrono, nella quale circostanza provvede alla distribuzione del tradizionale "panellino benedetto";

C) la partecipazione - ove sia nelle tradizioni - alla processione del Corpus Domini nonché alle solennità di sacre funzioni;

D) le onoranze funebri ai confratelli defunti e la loro sepoltura, con partecipazione, della Compagnia e officatura delle salme nella Chiesa Parrocchiale, nonché il periodico suffragio delle anime dei confratelli trapassati e la solenne celebrazione della Commemorazione dei defunti al 2 novembre.

La Confraternita - qualora le circostanze lo suggeriscano e il Parroco ne faccia richiesta - potrà collaborare nella Parrocchia anche in manifestazioni religiose, in sacri riti e officature, su conforme decisione dell'Assistenza Spirituale ("Correttore") e del Magistrato.

ART. 9

La Confraternita trae i mezzi necessari ai propri fini dalle rendite patrimoniali, dalle oblazioni delle popolazioni o di benefattori, dalle quote degli iscritti, dai contributi di organi e enti pubblici, dall'esercizio di iniziative volte a ricevere in carità per restituire in carità, nonché da ogni altra forma di entrata non legalmente destinata all'aumento del patrimonio.

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di

interesse generale, secondo il significato dato a tale accensione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere reallizzati:

g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;

h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dai confratelli sono gratuite.

Il volontariato è la divisa morale dei confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale dal rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

CAPO SECONDO

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

ART. 10

GLI ISCRITTI

Tutti gli iscritti del sodalizio - a qualunque categoria appartengono - sono chiamati col nome tradizionale di "confratelli".

ART. 11

Gli iscritti alla Misericordia si distinguono in due categorie generali: "CONFRATELLI ORDINARI" e "CONFRATELLI ADERENTI".

ART. 12

I CONFRATELLI ORDINARI

I confratelli "ordinari" costituiscono il corpo assembleare e funzionale della Confraternita; si impegnano, in quanto loro possibile, all'esercizio di una o più opere caritative svolte dalla Confraternita; godono di tutti i diritti previsti dal ruolo dei confratelli attivi finché essi svolgono i servizi e dal ruolo di confratelli semplici quando siano dispensati dalla attività di servizio; godono di tutti i diritti sociali e partecipano alle assemblee con diritto di elezione attiva e passiva.

Per essere iscritti alla Confraternita in qualità di confratelli ordinari occorre essere di principi cristiani e farne professione nella rettitudine della vita e nell'esercizio delle opere caritative civiche e religiose promosse dalla Confraternita.

Il confratello della Misericordia non potrà essere iscritto ad associazioni o organismi di qualsiasi genere in contrasto con i principi cristiani.

ART. 13

I CONFRATELLI ADERENTI

I confratelli "aderenti" sono quelli che si impegnano a sostenere moralmente e materialmente la Confraternita.

Essi - pur senza aver titolo ai diritti di cui all'art. 12 riservati ai confratelli ordinari - godono degli speciali benefici spirituali e di altra natura stabiliti dalle tradizioni, dagli statuti e dal Magistrato.

I confratelli "aderenti" hanno diritto di partecipare alle solennità, alle manifestazioni e alle iniziative generali della Confraternita nonché alla speciale "Assemblea della Carità" di cui all'art. 42 del presente Statuto, alle quali essi dovranno essere invitati.

Per essere iscritti alla Confraternita in qualità di confratelli aderenti è necessario essere di buona condotta morale e civile e di partecipare alla ispirazione umanitaria e cristiana propria della Confraternita, obbligandosi alle speciali prestazioni e contributi che siano stabiliti dal Magistrato per tale categoria di confratelli.

ART. 14

Non possono essere iscritti in alcuna categoria di confratelli le persone aventi condotta morale che formi motivo di pubblico scandalo o che abbiano riportato condanne infamanti. In questi casi la decadenza da confratelli avviene di diritto ed è pronunciata dal Magistrato.

ART. 15

Per la iscrizione alla Confraternita occorre presentare domanda al Magistrato, munita di firma di due confratelli presentatori.

Il Magistrato accetta o respinge la domanda e dà comunicazione della sua decisione al postulante senza essere tenuto a motivarla.

ART. 16

CATEGORIE DEI CONFRATELLI "ORDINARI"

I confratelli ordinari della Confraternita si distinguono nelle seguenti categorie:

- A) Confratelli attivi (e cioè "a servizio");
- B) Consorelle attive (e cioè "a servizio");
- C) Confratelli e consorelle semplici (e cioè "non a servizio");
- D) Giovani confratelli;
- E) Piccoli confratelli.

ART. 17

I CONFRATELLI "ATTIVI"

I confratelli "attivi" sono gli iscritti che si assumono di svolgere il servizio effettivo nelle opere di carità e di religione che formano l'attività della Confraternita ed a titolo di puro volontariato, per amore di Dio e del prossimo.

Sono compiti dei confratelli attivi:

- A) presenza in sede in ore determinate, pronti al servizio;
- B) nottate a turno in sede o agli infermi;
- C) mute di letto o di biancheria agli infermi;
- D) partecipazione pronta ad ogni altra opera di carità, spirituale e corporale prevista dallo Statuto;
- E) prestazioni di servizio in circostanze eccezionali;
- F) partecipazione ai trasporti funebri;
- G) prova costante di attaccamento alla Confraternita mediante la pratica attuazione di tutti i doveri previsti dal presente Statuto.

ART. 18

IL GRUPPO FEMMINILE

In seno alla Confraternita le consorelle costituiscono il "Gruppo Femminile" che aderisce di diritto al Movimento Femminile costituito presso la Confederazione Nazionale.

Il Gruppo Femminile si aduna periodicamente per la programmazione delle proprie opere di carità delle quali la Capogruppo riferisce al Magistrato.

Per l'esercizio di tali opere di carità il Gruppo può tenere una propria gestione amministrativa, della quale viene data

relazione al Gruppo in una speciale adunanza annua.

Ogni triennio l'adunanza delle consorelle nomina una "Capo-gruppo" e può nominare anche una "Consulta".

La nomina della Capo-Gruppo dovrà essere ratificata dal Magistrato.

La "Capo-Gruppo" partecipa alle adunanze del Magistrato ai sensi dell'art. 48 e rappresenta il Gruppo nel Movimento Femminile Confederale.

Del Gruppo Femminile potranno far parte, a domanda, anche le consorelle appartenenti alla categoria "aderenti" con le attribuzioni e limitazioni di cui all'art. 13.

Sono compiti delle consorelle:

- A) assistenza notturna alle inferme;
- B) mute di letto e di biancheria;
- C) assistenza negli ambulatori, ospedali ecc.;
- D) assistenza nei trasporti in autoambulanza delle puerpere o di altre ammalate ove sia consigliabile la presenza di una donna;
- E) manutenzione del guardaroba della Confraternita;
- F) visite nelle case degli infermi o dei bisognosi;
- G) raccolte per iniziative di carità;
- H) partecipazione pronta ad ogni opera di carità anche in circostanze eccezionali;
- I) prova costante di attaccamento alla Confraternita mediante pratica attuazione di tutti i doveri previsti dal presente Statuto.

ART. 19

IL GRUPPO GIOVANILE

I confratelli ordinari fra i 15 ed i 24 anni compiuti costituiscono il "GRUPPO GIOVANILE".

Il Gruppo aderisce al Movimento Giovanile costituito presso la Confederazione Nazionale.

Il Gruppo si aduna periodicamente per la programmazione delle proprie opere di carità delle quali il Capo-Gruppo riferisce al Magistrato.

Per l'esercizio di tali opere di carità il Gruppo può tenere una propria gestione amministrativa, della quale viene data relazione al Gruppo in una speciale adunanza annua.

Ogni triennio l'adunanza dei confratelli del Gruppo Giovanile nomina un "Capo-Gruppo" e può nominare anche una "Consulta".

La nomina del "Capo-Gruppo" dovrà essere ratificata dal Magistrato.

Il "Capo-Gruppo" partecipa alle adunanze del Magistrato ai sensi dell'art. 48 e rappresenta il Gruppo nel Movimento Giovanile Confederale.

Del Gruppo Giovanile potranno far parte, a domanda, anche i confratelli appartenenti alla categoria "aderenti" con le attribuzioni e le limitazioni di cui all'art. 13.

ART. 20



IL GRUPPO DEI "PICCOLI CONFRATELLI"

I "Piccoli Confratelli" sono gli iscritti compresi fra i 10 e 14 anni. Essi parteciperanno alle opere ed ai servizi consentanei alla loro possibilità, curando particolarmente la propria formazione spirituale e religiosa sotto la guida dell'Assistente spirituale ("Correttore").

Sono diretti dal "Maestro dei Piccoli Confratelli" nominato dal Magistrato.

Al termine del quattordicesimo anno di età essi passano di diritto fra i "Giovani Confratelli".

ART. 21

IL GRUPPO DONATORI DI SANGUE "FRATRES"

In seno alla Confraternità è costituito il Gruppo Donatori di Sangue "Fratres" che fa parte del Centro Nazionale "Fratres" della Confederazione Nazionale della quale accetta gli indirizzi e i regolamenti.

Al Gruppo "Fratres" potranno essere iscritti come donatori anche i confratelli "aderenti", i quali nei confronti della Confraternita, avranno i diritti previsti nel presente Statuto dall'art. 16 e nei confronti del Gruppo "Fratres" i diritti di partecipazione al Gruppo secondo il regolamento del Centro Nazionale "Fratres".

Il Gruppo nomina una propria Consulta nonché un Capo-Gruppo incaricato di dirigere i servizi tecnico-sanitari del Gruppo, di concerto col Medico del Gruppo. Può nominare anche un Presidente, ove la importanza del Gruppo lo consigli.

Le nomine del Capo-Gruppo e del Presidente dovranno essere ratificate dal Magistrato della Confraternita.

Il Presidente del Gruppo (o il Capo-Gruppo, ove non sia nominato un Presidente) partecipa alle adunanze del Magistrato ai sensi dell'art. 48 e rappresenta il Gruppo nel Centro Nazionale Fratres.

ART. 22

IL "GRUPPO SERVIZI EMERGENZA" (O.S.E.)

In seno alla Confraternita è costituito il "Gruppo Servizi Emergenza" che aderisce alla "Organizzazione Servizi Emergenza" (O.S.E.) della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per i fini di intervento e di soccorso in casi di calamità locali o nazionale.

Il Magistrato nomina il Capo Gruppo O.S.E. fra i componenti il Gruppo stesso, oppure delega a tali funzioni uno speciale membro del Magistrato.

Si applicano al "Gruppo Servizi Emergenza" le disposizioni di cui all'ultimo alinea del precedente articolo relativo al "Gruppo Fratres".

ART. 23

Gli iscritti potranno godere di particolari agevolazioni nelle prestazioni sanitarie e assistenziali della Confraternita, nonché nell'assegnazione di loculi nel Cimitero della medesima, ove esistente.

Dette agevolazioni verranno stabilite dal Magistrato in un Regolamento, nel quale dovrà essere previsto uno speciale trattamento di favore per i confratelli attivi.

ART. 24

La Confraternita, nello spirito di solidarietà verso le altre Confraternite di Misericordia, consente l'ammissione tra i propri iscritti di un Confratello appartenente ad altra Confraternita in caso di trasferimento stabile del di lui domicilio nel territorio della Confraternita, qualora ne sia presentata domanda dall'interessato.

L'ammissione è fatta d'intesa con la Confraternita da cui il postulante proviene e con delibera favorevole del Magistrato.

Il Confratello così ammesso non godrà peraltro del grado o dei diritti a lui competenti nella Confraternita di provenienza, salvo diversa decisione del Magistrato.

ART. 25

Potranno essere aggregati dopo morte i defunti di ambo i sessi i cui familiari desiderino suffragarne le anime con le particolari forme che la Confraternita stabilisce per detta aggregazione.

ART. 26

DOVERI DEGLI ISCRITTI

Tutti gli iscritti debbono:

- A) osservare lo statuto, i regolamenti della Confraternita e le disposizioni emanate sul piano interno delle autorità costituite in seno alla Confraternita e sul piano generale della Confederazione Nazionale;
- B) tenere condotta civile e morale irreprensibile;
- C) disimpegnare i servizi cui siano assegnati con diligenza, con adeguata preparazione tecnica e con spirito di umana e cristiana carità;
- D) collaborare alle iniziative della Confraternita e presenziare le riunioni;
- E) partecipare alle iniziative generali promosse dalla Confederazione Nazionale.

ART. 27

GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI CARITATIVE

Le opere caritative della Confraternita sono gratuite salvo casi speciali di rimborso spese vive alla Confraternita per speciali servizi, ove ciò sia previsto dal regolamento.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

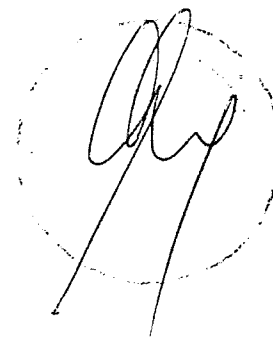
ART. 28

IL VOLONTARIATO COME DIVISA MORALE DI TUTTI I CONFRATELLI

Il volontariato è la divisa morale di tutti i confratelli in ogni loro prestazione di attività.

Pertanto è severamente proibita la accettazione di qualsiasi forma di compenso, perché il confratello di Misericordia riceve la propria ideale retribuzione soltanto con lo storico motto: "DIO TI RENDA MERITA".

ART. 29



DISTINZIONI D'ONORE

A promuovere tra gli iscritti una sana emulazione nelle opere di carità il Regolamento potrà stabilire distinzioni di puro carattere morale.

ART. 30

DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

Gli iscritti potranno essere passibili dei seguenti provvedimenti da parte del Magistrato previa contestazione scritta dell'addebito e con invito a presentare entro 15 giorni al Magistrato le loro deduzioni:

- A) ammonizione;
- B) sospensione, a tempo anche indeterminato;
- C) decadenza (art. 31);
- D) esclusione.

Contro i provvedimenti di cui al comma a, c, l'interessato potrà proporre ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Custodi delle Costituzioni funzionante come Collegio Probivirale che deciderà in via definitiva.

Il provvedimento di esclusione si applica dalla Assemblea nei casi gravi che rendono incompatibile la presenza dell'iscritto nella Confraternita.

Il provvedimento è proposto dal Magistrato alla Assemblea su parere conforme del Collegio dei Custodi delle Costituzioni funzionante come Collegio Probivirale, e con motivata breve relazione, previa comunicazione all'iscritto che sarà invitato a presentare al Magistrato entro 15 giorni le proprie deduzioni, che saranno rese note all'Assemblea con le deduzioni del Magistrato.

ART. 31

La qualità di iscritto si perde per decadenza nei seguenti casi:

- A) ove venga in qualunque momento a mancare uno dei requisiti previsti per la categoria cui il confratello appartiene;
- B) qualora l'iscritto, nonostante fraternamente e ripetutamente richiamato, persista nella violazione dei doveri essenziali di confratello;
- C) qualora l'iscritto che sia in grado di pagare le contribuzioni persiste per oltre un biennio in stato di morosità delle quote annuali, e dopo rimasti vani almeno due inviti raccomandati.

ART. 32

La perdita della qualità di iscritto implica la contemporanea perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

Essa potrà essere revocata, ove siano venute a cessare le cause della radiazione stessa, previa nuova domanda da presentarsi dal postulante ai sensi dell'art. 15.

In caso che venga decisa la riammissione, il Magistrato proporrà all'Assemblea se riconferire i diritti precedenti.

CAPO TERZO

GOVERNO DELLA CONFRATERNITA

ART. 33

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Sono organi della Confraternita:

- A) L'Assemblea
- B) Il Governatore (o Presidente)
- C) Il Magistrato
- D) Il Collegio dei Custodi delle Costituzioni e Probivirale
- E) Il Collegio dei Revisori
- F) L'Organo di Controllo

ART. 34

LE ASSEMBLEE

La Confraternita si aduna in triplice forma assembleare:

- A) Assemblea ordinaria annuale;
- B) Assemblea straordinaria;
- C) "Assemblea della Carità".

All'Assemblea ordinaria annuale e alla Assemblea straordinaria partecipano i soli confratelli "ordinari" (attivi e semplici).

All'Assemblea della Carità partecipano anche i confratelli e le consorelle "aderenti", con le modalità di cui all'art. 42.

ART. 35

L'Assemblea ordinaria annuale e l'Assemblea straordinaria sono costituite da tutti i confratelli ordinari di età non inferiore a 18 anni.

Ogni confratello ha diritto ad un voto.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

ART. 36

L'Assemblea ordinaria annuale è convocata una volta all'anno dal Magistrato ed entro il primo quadrimestre per:

- A) esaminare e approvare il resoconto morale fatto dal Magistrato;
- B) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- C) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- D) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
- E) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- F) eleggere ogni tre anni il Magistrato;
- G) eleggere i membri del Collegio dei Custodi delle Costituzioni e Probivirale;

H) nominare il Collegio dei Revisori;

I) nominare la Commissione Elettorale di cui all'art. 41;

L) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi confratelli aspiranti e sostenitori ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

M) deliberare su tutte le altre materie che ad essa vengano sottoposte dal Magistrato.

ART. 37

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Magistrato in qualunque periodo nei seguenti casi:

A) quando il Magistrato lo ritenga opportuno, oppure su richiesta della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi di particolare rilevanza o per iniziative di carattere generale;

B) quando almeno un decimo dei confratelli ordinari ne faccia pervenire domanda scritta e motivata al Magistrato;

C) quando il Collegio dei Revisori, riscontrando anomalie nel funzionamento amministrativo dell'Associazione, ne richieda al Magistrato la convocazione.

ART. 38

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è fatta a mezzo di avviso personale da comunicarsi al domicilio dei confratelli ordinari.

In casi di particolare urgenza l'Assemblea straordinaria potrà essere convocata con avviso esposto nella sede sociale nonché mediante manifesti da affiggersi in pubblico.

In ogni caso, gli inviti (o gli avvisi) di convocazione dovranno indicare chiaramente gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.

ART. 39

L'Assemblea è presieduta dal Governatore, e in sua assenza dal Vice Governatore o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Quando l'Assemblea deve discutere e deliberare sul bilancio e sul rendiconto morale e finanziario dell'Associazione oppure su argomenti che riguardino la loro responsabilità, i membri del Magistrato non hanno voto e la Presidenza dell'Assemblea è affidata ad un confratello ordinario eletto in Assemblea a tale ufficio.

ART. 40

L'Assemblea (ordinaria o straordinaria) è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei confratelli ordinari ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei confratelli presenti sempreché tale numero sia superiore almeno del doppio dei componenti il Magistrato.

Il giorno e l'ora della seconda convocazione devono essere indicati negli avvisi.

Per la validità delle deliberazioni assembleari è necessario il suffragio della maggioranza assoluta dei votanti.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a scrutinio segreto. In affari concernenti persone le votazioni si fanno per scrutinio segreto.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Per le assemblee aventi oggetto riforma dello Statuto oppure proposta di scioglimento della Confraternita vigono le speciali disposizioni di cui all'art. 44 e all'art. 66 anche agli effetti del computo dei votanti e delle maggioranze.

ART. 41

Nell'Assemblea ordinaria annuale viene nominata una commissione elettorale avente il compito di presentare la lista dei candidati.

La lista proposta dalla Commissione sarà composta di un numero di candidati doppio degli eleggibili.

Per lo svolgimento delle votazioni potrà essere fissata altra successiva data.

I votanti esprimeranno la loro scelta mediante cancellazione di metà o più dei nominativi della lista stessa.

Potranno essere aggiunti nomi di confratelli ordinari non compresi nella lista, purchè il numero totale delle persone votate non superi il numero delle eleggibili.

Potranno essere poste in votazione anche altre liste con qualunque numero di candidati che siano soci ordinari della Confraternita, purchè tali liste portino la firma di presentazione di almeno 5 soci ordinari.

Vengono proclamati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di iscrizione alla Confraternita e in caso di parità di iscrizione il più anziano in età.

Nel caso di non accettazione viene proclamato eletto quello che segue al rinunziante in graduatoria dei voti.

Gli eletti prenderanno possesso del loro ufficio entro dieci giorni e nella prima adunanza procederanno alla distribuzione delle cariche.

L'Assemblea potrà riconfermare per acclamazione il Governatore, il Magistrato o ambedue gli organi quando esista unanimità nella Assemblea circa tale forma di riconferma.

ART. 42

ASSEMBLEA DELLA CARITA'

Ogni anno, possibilmente nel periodo natalizio, il Magistrato convoca la "Assemblea della Carità" con invito di partecipazione a tutti gli iscritti (confratelli attivi e confratelli aderenti).

In tale Assemblea il Magistrato presenta il "bilancio della carità" mediante la descrizione delle opere di assistenza e di soccorso svolte dalla Confraternita dell'anno e la programmazione delle opere e iniziative di carità da svolgersi



per l'anno venturo.

In tale Assemblea terranno una breve relazione anche la Capo-Gruppo delle consorelle, il Presidente (o Capo-Gruppo) "Fratre", il Capo-Gruppo dei Giovani Confratelli e il Capo-Gruppo O.S.E. ciascuno per riferire sulle attività caritative e assistenziali svolte nei rispettivi Gruppi.

Alla Assemblea della Carità potranno essere invitate le Autorità locali nonché persone aventi titolo per potervi partecipare.

Ogni argomento ed ogni decisione di qualunque altra natura dovranno essere riservati alla competenza delle Assemblee ordinaria e straordinaria.

ART. 43

LA GIORNATA DELLA MISERICORDIA (E DEL GRUPPO "FRATRES")

Preferibilmente nello stesso giorno in cui viene tenuta l'Assemblea della Carità, la Confraternita organizza una manifestazione pubblica a carattere cittadino con la "Giornata della Misericordia" e - se occorre - con la "Giornata del Donatore di Sangue Fratres".

ART. 44

RIFORMA DELLO STATUTO

Ogni proposta di riforma dello Statuto prima di essere presentata dovrà essere stata discussa e munita del parere del Magistrato e del Collegio dei Custodi delle Costituzioni, nonché della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Sarà necessario anche il parere dell'Ordinario Diocesano per quanto concerne l'aspetto spirituale e religioso della proposta.

La proposta di riforma può essere promossa dal Magistrato oppure da confratelli ordinari con un numero di firme non inferiore a un decimo dei confratelli ordinari.

Essa è presentata al Magistrato che provvede a darne notizia alla Confederazione Nazionale e all'Ordinario Diocesano.

Dopo l'esame e i pareri di cui al primo comma del presente articolo, la proposta dovrà essere inserita nell'ordine del giorno di convocazione di una Assemblea Straordinaria con specifica indicazione dei punti dello Statuto che si intendono riformare nonché degli emendamenti che si propongono.

L'avviso di convocazione dovrà essere trasmesso ai confratelli singolarmente e con le predette precise indicazioni prima della data dell'Assemblea e pubblicato in visibile maniera presso la sede sociale.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Presidenza della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia che potrà intervenire alla Assemblea a titolo consultivo.

Per l'approvazione da parte dell'Assemblea è prescritta la presenza di almeno tre quarti dei confratelli ordinari e il voto favorevole della metà dei presenti.

Per l'Assemblea avente per oggetto riforma dello Statuto non

è consentita la applicazione delle norme e delle maggioranze ridotte previste per le Assemblee in seconda convocazione.

Non possono essere oggetto di riforma gli articoli: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 27, 28, 44, 62, 63, 65, 66, 67, 71, 72, 73 i quali definiscono e scolpiscono la irrinunciabile fisionomia di una Confraternita di Misericordia.

Qualora si verifichi una deliberazione assembleare di riforma di tali articoli, questo evento verrà a configurare di diritto un caso di scioglimento della Confraternita.

La relativa declaratoria di scioglimento a seguito di tale evento potrà essere invocata da qualunque organo sociale nonché da qualunque confratello ordinario con ricorso al Tribunale Civile da presentarsi nei confronti del Governatore.

Il Tribunale nominerà un liquidatore, possibilmente fra i confratelli ordinari, il quale dopo saldate le passività, disporrà del residuo patrimonio secondo le norme di cui all'ultima parte dell'art. 66 del presente Statuto.

ART. 45

IL MAGISTRATO

Il Magistrato è composto del numero di membri che viene fissato dall'Assemblea - su proposta del Magistrato uscente - in una riunione assembleare ordinaria che precede, ogni nove anni, il rinnovo delle cariche.

Tutti gli appartenenti al Magistrato dovranno avere almeno tre anni di anzianità di iscrizione, salvo giustificate eccezioni per le quali dovrà intervenire la previa approvazione del Collegio dei Custodi delle Costituzioni.

I confratelli attivi hanno diritto di elezione dopo un anno di iscrizione e di servizio.

ART. 46

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, confratelli con legami di coniugo, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Non sono eleggibili gli stipendiati o salariati dalla Confraternita.

ART. 47

Il Magistrato nomina nel suo seno:

- A) Il Governatore;
- B) Il Vice-Governatore;
- C) Il Segretario;
- D) Il Tesoriere.

ART. 48

Parteciperanno alle riunioni con voto consultivo:

- A) L'Assistente Spirituale ("Correttore");
- B) L'Ispettore dei servizi;
- C) La Capo-Gruppo (o Presidente) del Gruppo Femminile;
- D) Il Capo-Gruppo (o Presidente) dei Donatori di Sangue "Frates";

E) Il Capo-Gruppo (o Presidente) del Gruppo "Servizi Emergenza" (O.S.E.);

F) Il Capo-Gruppo dei "Giovani Confratelli";

G) Il Maestro dei "Piccoli Confratelli".

L'Assistente Spirituale ("Correttore") ha voto deliberativo nelle materie spirituali e religiose.

ART. 49

I componenti del Magistrato durano in carica tre anni. Se durante il triennio viene a mancare alcuno dei componenti, subentra nella carica il membro che riportò maggior numero di voti nelle ultime elezioni, il quale rimane in carica finchè vi sarebbe rimasto il confratello da lui surrogato.

Se venga a mancare più della metà dei membri del Magistrato si procede a nuove elezioni.

ART. 50

Il Magistrato si aduna, in sessione ordinaria, entro la prima decade del mese, e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove ne sia fatta domanda, scritta e motivata, al Governatore da tre Consiglieri o dal Collegio dei Revisori, o dall'Assistente Spirituale ("Correttore").

Per la validità delle deliberazioni del Magistrato occorre l'intervento della metà più uno dei suoi componenti ed il voto della maggioranza dei presenti.

I Consiglieri dovranno essere convocati mediante avviso scritto almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza con l'indicazione del giorno, dell'ora del luogo della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo convocazioni di urgenza.

I processi verbali sono sottoscritti dal Governatore e dal Segretario.

I membri che non intervengono a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo potranno essere dichiarati decaduti per decisione del Magistrato dopo rimasti inutili due richiami scritti.

ART. 51

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

In particolare:

A) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione ivi compreso la compera di immobili, nonché l'acquisto e la vendita di automezzi. Peraltro per la vendita o per la permuta di immobili o per la creazione di passività ipotecarie è necessaria la deliberazione dell'Assemblea;

B) provvede alle nomine previste dal presente Statuto e a quelle di ogni altro genere eventualmente occorrenti;

C) delibera i regolamenti e le norme speciali;

D) assumere licenza il personale impiegato e salariato;

E) provvede all'Ammissione dei confratelli e alla assegnazio-

ne delle relative categorie;

- F) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- G) predispone i bilanci preventivi e consultivi;
- H) delibera le operazioni finanziarie e tecniche di interesse dell'istituzione determinando la spesa entro i limiti del bilancio e sorvegliandone l'esecuzione;
- I) delibera sull'accettazione di eredità e legati da farsi sempre con beneficio di inventario;
- L) delibera sulle liti e nomina i rispettivi patroni;
- M) prende d'urgenza tutti quei provvedimenti che appariscono necessari nell'interesse del sodalizio salvo la ratifica, quando del caso, dell'Assemblea;
- N) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che i presenti capitoli non attribuiscono esplicitamente ad altri organi della Confraternita.

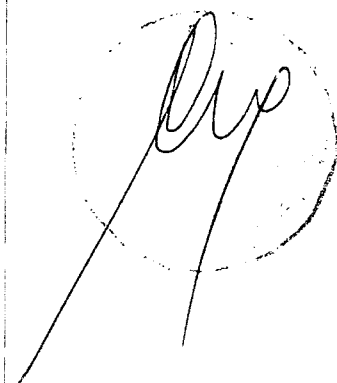
ART. 52

II. GOVERNATORE

Il Governatore è il capo della Confraternita; ne dirige e ne sorveglia tutta l'attività e ne ha la rappresentanza legale e la firma.

Sono sue particolari mansioni:

- A) tutelare le ragioni, gli interessi e le prerogative del sodalizio di fronte agli iscritti, ai terzi e a qualunque autorità costituita;
- B) presiedere le Adunanze del Magistrato e delle Commissioni o Comitati dipendenti dalla Confraternita (salvo le disposizioni relative al Collegio dei Custodi delle Costituzioni) e firmare i relativi verbali;
- C) indire le adunanze e le Assemblee nelle forme prescritte dal Magistrato;
- D) esporre all'Assemblea il resoconto morale della istituzione e i bilanci;
- E) riunire il Magistrato e occorrendo il Collegio dei Custodi delle Costituzioni nonchè il Collegio dei Revisori;
- F) compiere tutti gli atti cautelativi e conservativi, anche giudiziari, d'urgenza, nell'interesse della Confraternita, salvo ratifica del Magistrato;
- G) vegliare sull'osservanza dei capitoli del presente Statuto e dei regolamenti;
- H) concedere in caso di urgenza sussidi straordinari a confratelli indigenti o infermi da ratificarsi dal Magistrato;
- I) sospendere in via d'urgenza i confratelli dall'esercizio delle opere di carità e i salariati dagli incarichi ricoperti, salvo riferirne al Magistrato per i provvedimenti definitivi;
- L) firmare congiuntamente al Segretario i mandati di entrata e di uscita;
- M) curare congiuntamente al Segretario la regolare tenuta dell'inventario dei beni mobili del sodalizio dei quali è consegnatario;



N) attuare le deliberazioni del Magistrato e dell'Assemblea;

O) adottare ogni misura o provvedimento non contemplato nei presenti capitoli, salvo sempre ratificata del Magistrato o dell'Assemblea per le materie di competenza della medesima;

P) prendere ogni altro provvedimento di urgenza, che peraltro dovrà essere sottoposto per la ratifica alla prima riunione del Magistrato.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

ART. 53

IL VICE GOVERNATORE

Il Vice Governatore coadiuva il Governatore se presente; se assente o impedito lo supplisce nelle funzioni.

ART. 54

IL SEGRETARIO

Il Segretario redige e firma i verbali; è consegnatario dell'archivio della Confraternita; svolge i servizi di amministrazione e ne tiene i libri; cura la corrispondenza; firma in unione al Governatore i mandati di entrata e di uscita.

Coadiuva il Tesoriere nella preparazione degli elementi necessari alla redazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Può essere coadiuvato da un Vice Segretario da nominarsi dal Magistrato.

ART. 55

IL TESORIERE

Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa della Confraternita e il compito di tutte le esazioni e pagamenti per conto della medesima da effettuarsi su mandati firmati dal Governatore e dal Segretario.

Il Servizio di tesoreria e di tenuta della cassa deve essere affidato ad un istituto di credito scelto dal Magistrato e il Tesoriere ne cura le relative operazioni.

Il Tesoriere tiene in perfetta regola l'amministrazione, le carte contabili, il ruolo di esazione delle tasse e il libro di entrata e di uscita a continua disposizione del Magistrato e dei Sindaci Revisori.

I mandati di entrata e di uscita non sono validi né costituiscono titolo di scarico per il Tesoriere se non portano la firma congiunta del Governatore e del Segretario.

ART. 56

L'ISPETTORE DEI SERVIZI

L'Ispettore dei Servizi ha la direzione dei servizi di carità.

L'Ispettore dei Servizi è nominato dal Magistrato fra i Capi Guardia attivi, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

In sua assenza la direzione dei servizi viene assunta dal Capo di Guardia più anziano.

ART. 57

COLLEGAMENTO DEI GRUPPI SPECIALIZZATI COL MAGISTRATO

Il Magistrato nomina nel proprio seno un membro cui è delegato il collegamento con i Gruppi specializzati nonché con le attività di cui agli artt. 18, 19, 21, 22, 58.

Il delegato può partecipare alle riunioni dei Gruppi; presta agli organi direttivi dei Gruppi stessi ogni opportuna collaborazione e ne segue la parte finanziaria in rappresentanza del Magistrato.

ART. 58

ATTIVITA' TECNICO-SANITARIE, CULTURALI, RICREATIVE.

Il Magistrato promuove e incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli, con corsi di istruzione e con ogni altro idoneo mezzo.

Promuove altresì attività e iniziative di carattere culturale e ricreativo.

ART. 59

IL COLLEGIO DEI CUSTODI DELLE COSTITUZIONI E PROBIVIRALE

Il Collegio dei Custodi delle Costituzioni e Probivirale è composto dall'Assistente Spirituale ("Correttore") e da altri quattro membri che vengono eletti dall'Assemblea fra i confratelli più anziani, o comunque fra i più affezionati alla istituzione e maggiormente distintisi per i servizi prestati, per benemerienze, per comprovato senso di carità, per equilibrio e per pubblica stima e che rivestano la qualifica di confratelli ordinari.

Presiede il Collegio il più anziano di nomina dei membri laici di esso. Tutti i membri hanno diritto a voto deliberativo. I membri durano in carica fino all'ottantesimo anno della loro rispettiva età. Dopo pronunciata dal Magistrato la decadenza per raggiunti limiti di età, il confratello decaduto viene nominato Custode delle Costituzioni ad honorem con diritto di partecipazione senza voto alle adunanze del Collegio, e il suo posto viene ricoperto da altro confratello nominato dall'Assemblea.

Ove si verifichi una mancanza di posto nel Collegio per morte o per rinuncia, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo membro.

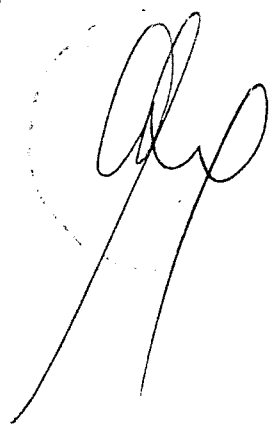
Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni semestre. I suoi membri sono invitati alle adunanze del Magistrato, senza diritto a voto in tale sede.

ART. 60

COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI CUSTODI DELLE COSTITUZIONI E PROBIVIRALE

Spetta al Collegio:

- A) vigilare sull'esatta osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli organi della Confraternita;
- B) interpretare le norme dello Statuto e dei regolamenti in caso di divergenza dei pareri;
- C) emettere il proprio parere su ogni riforma che si proponga circa l'ordinamento della Confraternita o circa l'espletamento



mento delle sue opere;

D) decidere come Collegio Probivirale i ricorsi presentati contro i provvedimenti del Magistrato;

E) risolvere le eventuali questioni sottopostegli dal Magistrato;

F) sostituire l'opera del Magistrato quando questo rassegni le dimissioni o sia impedito eccezionalmente di funzionare, fino alle nuove elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre.

ART. 61

IL COLLEGIO DEI REVISORI E ORGANO DI CONTROLLO

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art. 30 del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del d.lgs. 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere

posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017.

L'Organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

ART. 62

L'ASSISTENTE SPIRITUALE (O "CORRETTORE")

L'Assistente Spirituale ("Correttore") è nominato dall'Ordinario Diocesano su proposta singola o ternata del Magistrato. Rappresenta l'autorità religiosa in seno alla Confraternita per le materie spirituali, religiose e di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione morale e spirituale dei confratelli, in pieno rispetto del carattere laicale della Confraternita.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale o religioso della Confraternita, per essere esecutive, dovranno portare la sanzione dell'Assistente Spirituale.

ART. 63

GESTIONE STRAORDINARIA

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita o delle sue attività, e qualora l'Assemblea non sia in grado di essere legalmente convocata o di provvedere in merito, la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia nomina un Commissario Straordinario su richiesta documentata e motivata del Governatore o del Collegio dei Custodi delle Costituzioni o di un terzo dei membri del Magistrato, o di un decimo dei confratelli ordinari o dell'Assistente Spirituale ("Correttore"). Il Commissario Straordinario ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione degli organi sociali previsti dal presente Statuto.

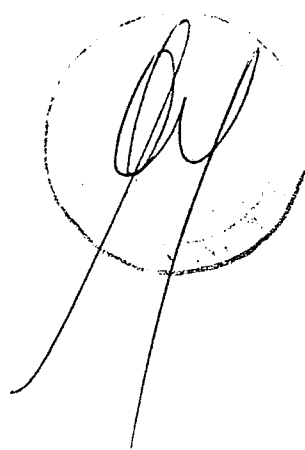
Egli provvede alla provvisoria amministrazione fino a che ciò sia necessario e provvede non appena possibile alla regolare convocazione degli organi sociali per la ripresa della normale attività della Confraternita.

Ove risulti assolutamente impossibile una convocazione assembleare e dopo averne fatto constatazione per atto notarile, il Commissario delibera la dichiarazione formale di scioglimento ed assume le funzioni di liquidatore della Confraternita devolvendo i residui ai sensi dell'art. 66 del presente Statuto.

ART. 64

REGOLAMENTO

La Confraternita redigerà, a completamento delle norme del

A large, stylized handwritten signature or stamp is located on the right side of the page, overlapping the text of Article 63. It appears to be a circular stamp with a signature inside.

presente Statuto, un Regolamento, il cui testo, prima della sua approvazione da parte della Assemblea, dovrà essere ratificato dalla Confederazione delle Misericordie d'Italia per la sua rispondenza alle norme generali in atto per tutte le Confraternite di Misericordia operanti in Italia.

La pianta organica e le modalità, i doveri, i diritti e le mansioni del personale, sono fissati nel Regolamento interno.

ART. 65

La Confraternita, in relazione al suo carattere caritativo religioso e di culto riallacciandosi alle tradizioni e allo spirito delle antiche Confraternite di Misericordia richiederà l'approvazione del presente Statuto all'Ordinario Diocesano per la parte concernente tali finalità spirituali.

Restano salve le caratteristiche laicali generali della Confraternita relative al suo corpo sociale, alle attività di carattere assistenziale e alla sua organizzazione interna che fanno della Confraternita una associazione di carattere civile.

ART. 66

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA CONFRATERNITA

La Confraternita non potrà essere sciolta se non si verifichino eccezionali circostanze e finchè rimangano dieci confratelli attivi in grado di svolgere opere di Misericordia o di soccorso, e su deliberazione di una Assemblea Straordinaria da tenersi a tale esclusivo scopo coll'osservanza di tutte le speciali modalità e garanzie di cui all'art. 44 del presente Statuto e colla speciale maggioranza ivi prescritta.

Dovrà essere rivolto invito di partecipazione a tale Assemblea alla Confederazione Nazionale, che potrà intervenire con un suo delegato a titolo consultivo. Ove l'Assemblea deliberi lo scioglimento della Confraternita viene nominato un liquidatore che sia possibilmente confratello ordinario. Nel caso di mancata accettazione, il liquidatore è nominato dal Tribunale Civile su ricorso del Governatore e possibilmente fra i confratelli ordinari.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, se possibile alla Parrocchia di Campiglio o in mancanza ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza ancora, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42-bis, C.C..